

STATUTO

**COOPERATIVA S. CATERINA
DA SIENA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VICOLO DEOMINI 10

Numero REA: PV - 267182

Codice fiscale: 02364890182

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"	al n. 46.914/12.696 di Repertorio	
STATUTO SOCIALE		
TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE		
Con riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina		
delle Cooperative Sociali" è costituita la società cooperativa		
"COOPERATIVA S. CATERINA DA SIENA		
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS"		
La cooperativa ha sede nel Comune di Vigevano.		
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento		
della sede nell'ambito del territorio comunale.		
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in		
altri Comuni, nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi		
secondarie.		
ART. 2 - DURATA		
La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2060, ma potrà		
essere sciolta anzitempo, oppure ulteriormente prorogata con		
deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i		
soci dissenzienti.		
TITOLO II: DISCIPLINA DI RIFERIMENTO		
ART. 3 - NORMATIVA GENERALE		
Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute		
nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni		
del codice civile e delle leggi speciali in tema di società		
cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizio-		

ni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compati-
bili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519
c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare,
senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni
dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione
hanno diritto di recesso.

ART. 4 - NORMATIVA SPECIALE

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in mate-
ria, in particolare, le disposizioni previste dalla legge n.
381 dell'8 novembre 1991, riguardanti la disciplina in materia
di cooperative sociali.

ART. 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende
orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri
di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512
e seguenti del Codice Civile e pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-
riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-
mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-
mente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-
re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-
dendi;

	c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coope-	
	ratori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	TITOLO III: SCOPO, OGGETTO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	
	ART. 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi del-	
	l'art. 1 lettera a) della Legge 381/91, è il perseguimento	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento di attività sociali rivolte, in via prioritaria ancorché	
	non esclusiva, all'educazione delle giovani generazioni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, inoltre, intende perseguire tramite la gestio-	
	ne in forma associata delle proprie attività, le finalità edu-	

5 di 44

	tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono es-	
	sere approvati dall'assemblea.	
	ART. 7 - OGGETTO SOCIALE	
	Considerato lo scopo sociale così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come	
	più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	l'organizzazione e la gestione di servizi scolastici, di for-	
	mazione e istruzione, tramite il coinvolgimento dei propri so-	
	ci. A norma della legge n. 142/01 e successive modificazioni	
	il socio di cooperativa lavoratore stabilisce con la propria	
	adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto as-	
	sociativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordina-	
	ta o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla le-	
	gislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi	
	sociali ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1, della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche.	
	La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e soli-	
	daristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera	
	dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficol-	
	tà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali	
	della comunità.	

	Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:	
	• promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solidarietà,	
	per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con	
	servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti la cultura, l'attività scolastica, formativa ed interventi educativi in genere;	
	• organizzare attività di promozione, nonché corsi di formazione, di istruzione e d'aggiornamento tramite attività educative, scolastiche, para-scolastiche ed aggregative.	
	In particolare, la Cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi:	
	a) istituzione, accreditamento e gestione, diretta e indiretta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di servizi per la prima infanzia;	
	b) istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed indiretta, di scuole anche paritarie e/o parificate d'ogni ordine e grado integrate ad attività educative di istruzione o sociali o assistenziali;	
	c) attività di sostegno scolastico;	
	d) attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza;	
	e) istituzione e gestione di centri promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività;	

	f) servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione	
	da fornirsi sia presso famiglie sia scuole o altre strutture	
	d'accoglienza;	
	g) pubblicazione e/o edizione di periodici e/o testi diretti	
	all'informativa sociale;	
	h) realizzazione e gestione di corsi, conferenze, lezioni,	
	corsi d'orientamento scolastico e professionale, corsi per ti-	
	rocinanti;	
	i) attività di prevenzione;	
	j) gestione di attività animative, sportive, riabilitative ed	
	aggregative;	
	k) realizzazione e gestione di progetti finalizzati a studi su	
	argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;	
	l) attività di formazione, aggiornamento, consulenza, orienta-	
	mento;	
	m) gestione di mense, cucine, attività di catering;	
	n) istituzione di borse lavoro, promozione e gestione di tiro-	
	cini, stages, work experiences, etc.;	
	o) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevo-	
	le e disponibile all'attività di educazione, formazione e i-	
	struzione;	
	p) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo	
	svolgimento dei servizi sociali utili, in particolare con Enti	
	locali, A.s.l., Diocesi, Parrocchie, Istituti, Comunità, Pen-	

	sionati, Case Famiglia, Centri Sociali e di Medicina Sociale,	
	Centri Diurni, Centri Sociali d'Educazione permanente, Scuole	
	dell'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di Primo	
	Grado e Scuole Secondarie di Secondo Grado, Università, Uffici	
	Scolastici Regionali o territoriali, Ministero dell'Istruzione	
	dell'Università e della Ricerca, Carceri Minorili, Case di Ri-	
	educazione, Centri di Rieducazione, Centri di Disintossicazio-	
	ne, Centri d'Animazione del Tempo Libero, Consultori Familia-	
	ri, Centri d'Assistenza per handicappati, Enti Ospedalieri an-	
	che Psichiatrici, Tribunale dei Minori, Istituti per l'infan-	
	zia, Ministero della Giustizia, Asili Nido.	
	La Cooperativa favorirà tutte le iniziative finalizzate all'	
	approfondimento dello studio e dell'arricchimento culturale e	
	civile degli utenti dei servizi educativi, delle loro fami-	
	glie, del personale docente e non docente e di tutti coloro	
	che sono a ciò interessati.	
	La Cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a ri-	
	chiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessio-	
	ni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese	
	d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività	
	collaterali.	
	La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'oggetto	
	sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi	
	sociali; può compiere tutti gli atti e negozi giuridici neces-	
	sari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; nonché	

	compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali,	
	ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto	
	sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente atti-	
	nenti al medesimo ed al perseguimento degli scopi sociali e si	
	avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa po-	
	trà integrare - in modo permanente o secondo contingenti op-	
	portunità - la propria attività con quella di altri enti coo-	
	perativi, di associazioni di volontariato, di federazioni lo-	
	cali e/o nazionali, potrà promuovere e/o aderire a consorzi,	
	nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo set-	
	tore. Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione	
	a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-	
	septies del Codice Civile, previa delibera da parte dell'as-	
	semblea dei soci.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, creditizie, commerciali e finanziarie ritenute ne-	
	cessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a	
	questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a dispo-	
	sizione dalle leggi vigenti, con esclusione delle operazioni	
	di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e alla legge 17 maggio	
	1991 n. 157, configurandosi appunto la Cooperativa come una	
	Cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma	
	dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando	

lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di società cooperative per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci: comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142.

TITOLO IV: SOCI

ART. 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che -

	persone fisiche o giuridiche -, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli	
	scopi sociali e sono in grado di contribuire al loro raggiun-	
	gimento partecipando alle attività sociali: società, enti e	
	cittadini italiani e stranieri maggiorenni.	
	I soci della Cooperativa possono essere:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione, possano partecipare diret-	
	tamente ai lavori della cooperativa, svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,	
	al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	b) soci fruitori (fruiscono a vario titolo, direttamente o in-	
	direttamente, dei servizi prestati dalla società);	
	c) soci persona giuridica, secondo il disposto dell'articolo	
	11 della Legge 381 dell'8 novembre 1991: persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti è previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 7 del pre-	
	sente Statuto Sociale;	
	d) soci volontari (ossia soci che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sen-	
	si e per gli effetti della legge 381/1991);	
	e) soci sovventori.	
	Ogni socio è iscritto ad un'apposita sezione del libro soci in	

	base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coe-	
	rente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci, anche in relazione alle strategie imprendi-	
	toriali di medio e/o lungo termine.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul	
	territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di conflitto con essa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporanea-	
	mente ad altre cooperative che esplichino una attività concor-	
	rente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto.	
	ART. 10 - SOCI SOVVENTORI	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di	
	cui all'art. 4 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.	
	In particolare:	
	a) i conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 19, comma	
	primo punto 2, del presente statuto.	

	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili.	
	La quota minima è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero ze-	
	ro);	
	b) le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio prov-	
	vederà ad indicarne altro gradito.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Con-	
	siglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione;	
	c) l'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	1) l'importo complessivo dell'emissione;	
	2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	peratori sulle quote emesse;	
	3) il termine minimo di durata del conferimento;	
	4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	

	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-	
	sto per i soci ordinari;	
	5) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevede-	
	re la distribuzione delle eventuali riserve divisibili;	
	d) oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma della	
	precedente lettera.	
	Al socio sovventore spettano nelle assemblee della cooperativa	
	da 1 a 3 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti, se-	
	condo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emis-	
	sione.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	

	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori.	
	ART. 11- DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita e codice fiscale;	
	- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda	
	di ammissione dovrà altresì contenere le ulteriori seguenti	
	informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda.	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della coo-	
	perativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tener conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-	
	staurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse	
	dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfa-	

	re gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART.12 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabi-	
	lito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il	
	diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di	
	controllo dell'attività degli amministratori.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	Statuto, i soci, fatto salvo quanto stabilito per i soci sov-	
	ventori al precedente art. 10, sono obbligati a versare almeno	
	1 (una) quota del valore di Euro 500,00 (Euro cinquecento vir-	
	gola zero zero), con le modalità e i termini che verranno in-	

	dicati dall'organo amministrativo.	
	I soci si obbligano ad osservare le disposizioni dello statu-	
	to, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	ART. 13 - RECESSO	
	Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata da parte	
	del socio alla Cooperativa a mezzo raccomandata a/r.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60	
	giorni dal ricevimento per verificare la ricorrenza o meno dei	
	motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legitti-	
	mano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio entro il termine di decadenza di 60 giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo	
	le modalità di cui al successivo art. 36.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	ART. 14 - ESCLUSIONE	

	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dai regolamenti, dalle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte	
	del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislo-	
	cazione sul territorio della attività, sono identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai	
	pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) per aver in qualunque modo arrecato danno grave alla coope-	
	rativa;	
	7) che non abbia partecipato alle ultime due assemblee della	
	cooperativa, senza aver rilasciato alcuna delega e senza aver	
	chiarito al Consiglio di amministrazione i motivi della manca-	
	ta partecipazione;	
	8) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima-	

	zione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione, nel termine di decaden-	
	za sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il so-	
	cio può proporre opposizione con le modalità di cui al succes-	
	sivo art.36.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in mate-	
	ria di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo,	
	alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio coope-	
	ratore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto d lavo-	
	ro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutuali-	
	stico.	
	ART. 16 - DIRITTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso	
	del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	
	La domanda di rimborso dovrà essere presentata all'organo am-	
	ministrativo entro il termine di novanta giorni dalla data	
	della deliberazione di recesso o di esclusione.	
	Decorso detto termine senza che sia stata effettuata la ri-	
	chiesta, il socio perde il diritto al rimborso.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle	

	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545 - quinquies del Codice Civile.	
	Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'even-	
	tuale sovrapprezzo deve essere fatta entro il termine sessanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può	
	avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	il termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	ART. 17 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate nella misura e con	
	le modalità di cui all'articolo precedente.	
	La domanda di rimborso dovrà essere presentata all'organo am-	
	ministrativo entro il termine di novanta giorni dalla data	
	della morte.	
	Decorso detto termine senza che sia stata effettuata la ri-	
	chiesta, gli eredi o legatari del socio de-funto perderanno il	
	diritto al rimborso.	
	Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare,	

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra documentazione, dalla quale

risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi

dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che

li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale

designazione si applica l'articolo 2347 commi 2 e 3 del Codice

Civile.

I possessori provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-

cietà possono subentrare nella partecipazione del socio defun-

to previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne ac-

certa i requisiti con le modalità e le procedure di cui al

precedente articolo 11. In mancanza si provvede alla liquida-

zione ai sensi del precedente articolo 16.

Si applica l'articolo 2534 del Codice Civile.

TITOLO V: STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 - STRUMENTI FINANZIARI

La società cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., con de-

liberazione dell'assemblea, può emettere strumenti finanziari,

secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea

sono stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario;

b) le modalità di circolazione;

	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codi-	
	ce Civile, in quanto compatibili con le successive disposizio-	
	ni del presente statuto sociale.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-	
	buiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori	
	qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-	
	vi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale,	
	che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	

tati da quote di valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecen-
to virgola zero zero) e nel complesso non superiori ai limiti
di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel fondo per il potenziamento aziendale;

3) dalla riserva legale;

4) dall'eventuale sovrapprezzo;

5) dalla riserva straordinaria;

6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-
sta per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-
ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento
della società.

TITOLO VII: BILANCIO

ART. 20: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal **1° settembre al 31 agosto** di ogni
anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-
le disposizioni sanciti dall'articolo 2423 e seguenti del Co-
dice Civile.

Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condi-
zioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Ci-
vile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nel-

	la quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa	
	a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-	
	gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma del-	
	l'art.2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione	
	in sede di relazione sulla gestione.	
	Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 21 - RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in conformità	
	con i criteri e le direttive stabilite dall'apposito regola-	
	mento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c.	
	da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei se-	
	guenti criteri (da sé soli o combinati tra loro):	

	a) o le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sottoforma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	ART. 22 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve Indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904, tutti i residui attivi	

di bilancio, anche senza dedurre il 30% a riserva legale, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59.

ART. 23 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con raccomandata a/r.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione secondo le modalità di cui al successivo art. 36.

TITOLO VIII: GLI ORGANI SOCIALI

ART. 24 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione.

c) l'organo di controllo se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 25 - CONVOCAZIONE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con lettera raccomandata o con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento,

	tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, do-	
	vrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte	
	agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	chè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	

31 di 44

	3. l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;	
	4. la modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7. l'emanazione di regolamenti interni e di altri oggetti at-	
	tinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame	
	dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli ammi-	
	nistratori e dei componenti dell'organo di controllo o del re-	
	visore e può impartire, se richieste, direttive di gestione	
	agli amministratori;	
	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte	
	mediante deliberazione assembleare con le modalità previste	
	dall' articolo 2479 - bis c.c.	
	ART. 27 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega almeno i due terzi dei soci aventi diritto di vo-	
	to;	
	- in seconda convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di	

	voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati: per le	
	delibere riguardanti le materie di cui ai punti 4) e 6)	
	dell'art. 26 nonché lo scioglimento e la messa in liquidazione	
	della società è sempre richiesto il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza di tutti gli aventi di-	
	ritto al voto.	
	ART. 28 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote	
	sociali possedute.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, terzo	
	comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto.	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) de-	
	leghe.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	

ART. 29 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. ▸

SEZIONE II. ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30. AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rinominati.

	In caso di presenza di soci sovventori, a questi è assegnato	
	complessivamente il diritto di esprimere 1 consigliere se il	
	consiglio è composto da 3 membri, 2 consiglieri se il consi-	
	glio è composto da 5 membri, 3 consiglieri se il consiglio è	
	composto da 7 a 9 membri.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal	
	socio sovventore tra i membri del Consiglio stesso. In assenza	
	di soci sovventori è nominato dai membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	ART. 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go, che può essere diverso dalla sede sociale, purché in Ita-	
	lia, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, al-meno un giorno prima.	

	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di con-	
	trollo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario, tale verbale deve essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e può com-	
	piere tutti gli atti e le operazioni di amministrazione ordi-	
	naria e straordinaria della cooperativa, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea.	
	In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, com-	
	pete al Consiglio:	
	a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	b) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	c) formare i bilanci;	
	d) deliberare le operazioni finanziarie, commerciali o immobi-	

	liari utili al raggiungimento degli scopi sociali, aprire c/c	
	con i privati o istituti di credito, deliberare la locazione	
	di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi e	
	mezzi di opera;	
	e) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di ap-	
	palti;	
	f) assumere e licenziare personale, fissandone le retribuzioni	
	e le mansioni;	
	g) deliberare la nomina a procuratori ad negozia;	
	h) costituire comitati consultivi;	
	i) conferire incarichi specifici ad amministratori e soci, an-	
	che di carattere continuativo, fissandone i compensi e le re-	
	tribuzioni relative.	
	Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi o ad	
	organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare	
	utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché	
	concedere, postergare o cancellare ipoteche e esperire tenta-	
	tivi di conciliazione o compromettere in arbitri, anche ami-	
	chevoli compositori, le controversie riguardanti la cooperati-	
	va.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal-	

l'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può nominare il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'assemblea con apposito regolamento.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e specialità la rappresentanza della cooperativa da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro 30 giorni perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi com-

	preso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega	
	e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione	
	e all'organo di controllo, almeno ogni sei mesi, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione nonché alle operazioni di maggior rilievo effettuate	
	dalla co-operativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di	
	due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei componenti.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministrato-	

ri, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ART. 32 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al vice-presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la facoltà di transigere e di conciliare, anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie. Promuove le azioni davanti alle autorità giudiziarie o amministrative a qualsiasi ordine e grado e nomina procuratori alle liti.

Il presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio di amministrazione.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE

ART. 33 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri pre-

	visti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per	
	le spa.	
	La revisione legale dei conti della società viene esercitata,	
	a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di	
	legge, da un revisore legale o da una società di revisione le-	
	gale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di	
	controllo ove consentito dalla legge.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI	
	ART. 34 - SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del regi-	
	stro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito:	
	- al numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, alle regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- agli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dell'eventuale sopraprezzo;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

ART. 36 - CLAUSOLA CONCILIATIVA

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei

soci, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci, o tra soci, devono essere sottoposte ad un tentativo di conciliazione avanti la Camera di Commercio di Pavia, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla stessa Camera di Commercio di Pavia. Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta avanti l'autorità giudiziaria ordinaria ed il Foro esclusivamente competente sarà il Tribunale di Vigevano.

ART. 37 - REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della cooperativa.

ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, secondo comma, c.c. si applicano, in quanto compatibili,

Firmato: ELENA SISARO

44 di 44